



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 20 concernente le attribuzioni del Ministero della difesa;
- VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'articolo 26, comma 1;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare gli articoli 7 e 23-*bis*;
- VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'articolo 29;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato "codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 535 che reca disposizioni relative alla costituzione della società per azioni denominata Difesa Servizi S.P.A. e pone la menzionata società sotto la vigilanza del Ministro della difesa, prevedendo, nel contempo, che essa operi secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTI in particolare, l'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, che stabilisce che le attività negoziali effettuate dalla società, dirette all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerare aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero, e l'ultimo periodo del comma 3, il quale prevede che la società può

altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico;

- VISTO l'articolo 300 del codice dell'ordinamento militare, che appresta la tutela sanzionatoria per l'uso illecito delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, consentendone la concessione a titolo oneroso a terzi, anche avvalendosi della società Difesa Servizi S.P.A.;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;
- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera a);
- VISTO il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- VISTI i decreti, gli atti e le linee guida costituenti il complessivo sistema attuativo del codice dei contratti, ove non diversamente disposto o derogato dalla disciplina relativa agli appalti della Difesa;
- VISTO lo statuto della società Difesa Servizi S.P.A., approvato con decreto 10 febbraio 2011 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 2, che delimita i poteri gestionali della società nell'ambito degli indirizzi strategici e dei programmi stabiliti con il decreto interministeriale di cui all'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, nonché di apposito contratto di servizio approvato dal Ministro della difesa, cui è data attuazione di dettaglio con specifiche convenzioni tra la società e le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa, nonché le direzioni generali e tecniche del Dicastero;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 marzo 2019, con il quale sono stati definiti, per il triennio 2017 – 2019, i programmi e le attività da perseguire da parte della società Difesa Servizi S.P.A., al fine di consentire al Ministero della difesa di realizzare forme di autofinanziamento dalla gestione economica delle proprie risorse, in termini di beni a disposizione e di attività e servizi svolti in favore di terzi, reperendo in tal modo risorse aggiuntive da destinare all'acquisizione, per il tramite della medesima società, di beni e servizi occorrenti al Dicastero per lo svolgimento dei compiti istituzionali;



CONSIDERATA la necessità di definire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, anche per il triennio 2020 – 2022, i programmi e le attività nel solco dei quali la società Difesa Servizi S.P.A. sarà chiamata ad operare;

CONSIDERATA la necessità di individuare, nel contempo, gli indirizzi strategici cui dovrà uniformarsi l'attività di gestione del consiglio di amministrazione della società per la realizzazione dei citati programmi;

DECRETA

Art. 1

Natura e finalità

1. La società Difesa Servizi S.P.A., di seguito denominata società, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell'ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute. Tali risorse, aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del bilancio del Ministero della difesa, saranno integralmente utilizzate dalla società per acquisire beni e servizi necessari al Dicastero.

Art. 2

Programmi e indirizzi strategici

1. La società, nel triennio 2020-2022 di attività, dovrà incentrare la propria politica aziendale sulla realizzazione dei programmi di gestione economica dei beni e delle attività di seguito riportate, con l'obiettivo tendenziale di acquisire le risorse aggiuntive necessarie per il funzionamento del Ministero della difesa e in particolare delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, di seguito denominate Forze armate:
 - a) prestazione di servizi per attività connesse alla gestione economica degli immobili in uso istituzionale al Ministero della difesa, compreso il duplice uso dei poligoni e la valorizzazione ambientale di cui all'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare. È esclusa ogni attività riguardante l'adozione di programmi di alienazione di immobili e preordinata individuazione degli stessi trattandosi di competenze proprie del Ministero della difesa da esercitarsi in coordinamento con il Ministro dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro e con l'Agenzia del demanio;
 - b) promozione, sostegno e gestione economica delle attività e dei servizi resi a terzi, anche a sostegno dell'industria nazionale o connessi all'attività industriale e produttiva del Dicastero, da cedersi a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati;
 - c) promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso;
 - d) promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e della realtà militare;



- e) gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate per effettuare prove dimostrative, in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
- f) promozione di servizi e attività destinati al personale militare e civile del Dicastero, anche mediante la stipula di accordi con altri soggetti pubblici o privati;
- g) funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come specificato dal citato articolo 535 del codice dell'ordinamento militare;
- h) stipula dei contratti di sponsorizzazione e di contratti ad essi assimilati, ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Nella realizzazione dei programmi di cui al comma 1, la società dovrà, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, attenersi ai criteri e ai principi direttivi di seguito riportati per ciascun programma:

- a) *prestazione di servizi per attività connesse alla gestione economica degli immobili in uso istituzionale al Ministero della difesa, compresa la gestione duale dei poligoni e la valorizzazione ambientale di cui all'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare. È esclusa ogni attività riguardante l'adozione di programmi di alienazione di immobili e preordinata individuazione degli stessi trattandosi di competenze proprie del Ministero della difesa da esercitarsi in coordinamento con il Ministro dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro e con l'Agenzia del demanio*: la società fornirà il supporto tecnico-professionale e amministrativo per la predisposizione e la realizzazione di progetti di gestione economica degli immobili militari, sia in qualità di soggetto attuatore, sia instaurando e sviluppando, a tal fine, rapporti di collaborazione con le Amministrazioni statali, regionali e con gli enti locali, con cui può stipulare convenzioni, nonché con altri soggetti pubblici e privati. In tale ambito, la società, potrà, altresì, promuovere politiche di attrazione e di promozione degli investimenti e curare lo sviluppo di strumenti innovativi di programmazione e qualificazione, anche con riferimento a particolari settori dell'attività industriale e produttiva del Dicastero. L'azione della società sarà indirizzata anche all'individuazione di soluzioni per la riduzione dei costi di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, per la valutazione di mercato dei canoni delle concessioni o locazioni attive e passive. In tali ipotesi la gestione economica dei beni dovrà essere oggetto di apposita concessione in uso temporaneo alla società. La società potrà, altresì, svolgere attività correlate alla produzione di energia rinnovabile, nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e delle normative vigenti in materia. Essa svilupperà progetti, anche mediante rapporti di *partnership* con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di fondi comunitari ai fini del restauro e della riqualificazione di strutture di valore storico e culturale in uso al Dicastero;
- b) *promozione, sostegno e gestione economica delle attività e dei servizi resi a terzi, anche a sostegno dell'industria nazionale*: la società dovrà procedere, prioritariamente, in raccordo con le competenti strutture del Dicastero, alla valorizzazione delle prestazioni svolte in favore di privati e di enti, quali a titolo esemplificativo, quelle rese dal servizio sanitario militare, dai servizi meteorologici, cartografici, idrografici e dagli altri servizi o strutture esplicanti attività tecniche, scientifiche, di ricerca e professionali nel settore aereo, navale, della fotoriproduzione aerea e satellitare, della formazione e dell'addestramento, nonché della sperimentazione nei poligoni, anche mediante la stipula di convenzioni ovvero di accordi di cui all'articolo 211, commi 2 e 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ulteriore obiettivo prioritario è costituito dalla gestione economica della pubblicistica edita dal Ministero della difesa e dalle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nonché delle collaborazioni editoriali per prodotti



destinati al pubblico, ivi inclusi quelli televisivi e cinematografici. Inoltre, la società potrà espletare attività in supporto e a sostegno dell'industria nazionale nell'ambito delle politiche governative in materia di cooperazione internazionale, anche impiegando, qualora ne ricorrano i presupposti, fondi di derivazione comunitaria e partecipando ad iniziative di partenariato nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Ai fini dello svolgimento delle citate attività dovrà essere conferito apposito incarico alla società;

- c) *promozione, detenzione e gestione economica di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale, dei marchi, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con possibilità della loro concessione in uso temporaneo a terzi, a titolo oneroso:* la società verificherà previamente, sentita la Forza armata di riferimento, la compatibilità dei contenuti del contratto per la concessione in uso a terzi delle denominazioni e dei segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con il prestigio del patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare che essi rappresentano. E' in ogni caso esclusa la concessione in uso a terzi che possa comportare un utilizzo per finalità politiche. Dovrà essere data priorità alla gestione economica degli stemmi che rappresentano le singole Forze armate e l'Arma dei carabinieri e i corpi e reparti speciali maggiormente conosciuti, con la finalità di garantire un afflusso costante di risorse nel tempo. Potrà, inoltre, essere affidata alla società la gestione di brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale;
- d) *promozione e gestione economica dell'immagine delle Forze armate e della realtà militare:* la società dovrà perseguire tale obiettivo direttamente o tramite terzi, mediante lo sviluppo dei più ampi sistemi di comunicazione, compresi nei settori dell'editoria, della radio telediffusione, della multimedialità e, più in generale, nel sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- e) *gestione economica delle concessioni in uso temporaneo, a titolo oneroso, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808:* per tale specifica attività dovrà essere conferito di volta in volta specifico incarico;
- f) *promozione e gestione economica di servizi e attività destinati al personale militare e civile del Dicastero, anche mediante la stipula di accordi, a titolo gratuito, con altri soggetti pubblici o privati;*
- g) *centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016:* la società dovrà in via prioritaria svolgere tale attività per affiancare le strutture di spesa del Dicastero per l'acquisizione di beni e servizi non direttamente correlati all'attività operativa delle Forze armate, nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- h) *stipula dei contratti di sponsorizzazione e dei contratti ad essi assimilati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 50 del 2016:* dovrà essere fornito specifico incarico, anche nell'ambito della promozione di manifestazioni ed eventi, inclusi quelli di carattere celebrativo, dalle singole Forze armate, dall'Arma dei carabinieri, dallo Stato Maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa, ovvero dalle altre strutture di vertice del Dicastero interessato, previa valutazione del rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Ministero della difesa. La prescritta pubblicità sarà effettuata sul sito internet di Difesa Servizi S.P.A.



Art. 3

Struttura organizzativa

1. Le risorse professionali della società sono proporzionate al volume di attività svolte e di *asset* gestiti.
2. Ferma restando l'esigenza che la società utilizzi prioritariamente le risorse professionali interne al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, il reclutamento e il conferimento di incarichi sono effettuati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo la normativa vigente di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare, con riferimento agli incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, al ricorrere delle circostanze eccezionali ivi previste.
3. Fermi restando i poteri e le attribuzioni conferite all'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione può individuare materie che possono essere delegate ai propri componenti, al fine di ottimizzare le capacità gestionali della società.

Art. 4

Attività di acquisizione di beni, servizi e lavori

1. La società utilizza le risorse derivanti dall'attuazione di programmi di cui all'articolo 1, comma 1, per l'acquisizione, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 dello stesso decreto legislativo, dei beni e dei servizi occorrenti al Dicastero, secondo le modalità definite dal contratto di servizio di cui all'articolo 6, e dalle discendenti convenzioni di dettaglio stipulate con le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa, nonché le direzioni generali e tecniche del Dicastero.

Art. 5

Settori esclusi

1. La società non può svolgere le seguenti attività:
 - a) acquisizione dei c.d. "materiali *warlike*" dell'allegato cui fa riferimento l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - b) acquisizione dei materiali e dei servizi necessari nel quadro degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;
 - c) acquisizione e alienazione di opere, servizi e forniture secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, fatto salvo l'utilizzo di tali servizi e forniture per finalità civili;
 - d) alienazione di beni immobili militari;
 - e) formazione di personale militare e civile della Difesa.



Art. 6

Contratto di servizio

1. Il contratto di servizio, di cui all'articolo 4, reca i seguenti contenuti minimi:
 - a) indica gli organi del Ministero della difesa competenti, in base alla normativa vigente, a:
 - 1) adottare i provvedimenti di concessione dei beni, anche immateriali, dei quali è richiesta la gestione economica da parte della società ai fini del reperimento di risorse;
 - 2) stipulare le convenzioni con le quali viene affidata alla società la gestione economica dei servizi resi a soggetti privati e pubblici da parte del Ministero della difesa;
 - b) prevede meccanismi volti a regolare i rapporti tra società e Amministrazione della difesa nella fase di accettazione degli incarichi di gestione dei beni e delle attività rese a terzi;
 - c) indica i criteri e le modalità per la determinazione, nell'ambito di ciascuna delle convenzioni di dettaglio di cui all'articolo 4, dei costi da sostenere da parte della società per lo svolgimento delle attività affidate con la medesima convenzione, ivi inclusi i costi generali, nonché del compenso spettante alla società da trarre quale quota parte delle entrate derivanti dalle citate attività svolte in favore dell'amministrazione della Difesa, prevedendo a tale fine specifiche modalità di rendicontazione;
 - d) definisce le modalità di promozione di servizi e attività destinati al personale militare e civile del Dicastero, anche mediante la stipula di accordi con altri soggetti pubblici o privati, senza oneri di spesa;
 - e) individua meccanismi per garantire il tempestivo ritorno di beni e servizi alle Forze armate e al Segretariato generale della difesa a fronte delle attività svolte e dei servizi da essi resi in favore di terzi, ovvero derivante dalla gestione economica dei beni materiali e immateriali affidata alla società;
 - f) definisce le procedure di preventivo assenso da parte del Ministero della difesa, per la disponibilità degli spazi temporali d'utilizzo, in considerazione dei possibili vincoli d'impiego, delle infrastrutture e dei servizi per il supporto delle linee operative;
 - g) stabilisce le modalità attraverso le quali l'Amministrazione della difesa può richiedere per determinati prodotti o settori merceologici alla società di svolgere le funzioni di centrale di committenza, nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
 - h) disciplina le modalità di scelta del contraente, compresa l'adozione delle previste forme di pubblicità, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento;
 - i) definisce meccanismi di raccordo con le procedure previste dall'articolo 545 del codice dell'ordinamento militare, in materia di permuta di materiali e di prestazioni a favore di soggetti terzi, che le singole Forze armate potranno continuare a utilizzare secondo le previste procedure;
 - j) indica modalità e criteri, ai sensi dell'articolo 535, comma 10, del codice dell'ordinamento militare, per l'individuazione e l'impiego del personale militare e civile della Difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, del quale la società potrà avvalersi per lo svolgimento delle sue attività. Reca l'impegno della società a reperire risorse umane prioritariamente



all'interno della Difesa e all'esterno solo in caso di non disponibilità della specifica professionalità, prevedendo per il personale tratto dal Ministero un'assegnazione fino a tre anni, eventualmente rinnovabile;

- k) individua le risorse materiali da assegnare a titolo gratuito in via temporanea ovvero a titolo oneroso;
- l) prevede una relazione annuale al Ministero della difesa redatta dalla società sulle attività svolte.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA DIFESA

